

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Club Grandangolo del 28 gennaio 2022

Il giorno 28 gennaio 2022 si riunisce in via telematica il Consiglio Direttivo del Club Grandangolo. Sono presenti alla riunione del Direttivo il Presidente Roberto Soggiu, Francesco Parola, Francesco Casu, Federica Bolla, Andrea Castello e il Direttore del Club Pietro Vaghi. La seduta inizia alle ore 21,00. Il Presidente prende la parola ed elenca i diversi punti all'ordine del giorno.

1) Verifica ex art 17 dello Statuto lettera a) dell'esecuzione della delibera assembleare di fine 2020 che autorizzava il Presidente alle eventuali modifiche Statutarie necessarie per l'iscrizione al RUNTS e verifica del testo dello Statuto modificato aggiornato (cfr. allegato).

Il Presidente spiega che si è reso necessario convocare una urgente riunione del Consiglio Direttivo al fine di ratificare l'operato del Presidente stesso che, già espressamente autorizzato in tal senso dall'Assemblea di fine 2020, ha provveduto, per il tramite di Francesco Parola, a contattare il Notaio Alberto Giletta, per l'adeguamento formale di alcuni articoli dello Statuto, come espressamente richiesto dalla Regione Liguria. Ciò al fine di finalizzare con successo l'iscrizione del Club Grandangolo al RUNTS, nel rispetto della scadenza del 20 febbraio prossimo. Il Presidente ricorda infatti che Regione Liguria ha eccepito una serie di vizi formali in relazione al nostro Statuto approvato a fine 2020, ma grazie all'intervento del notaio tali vizi sono stati rimossi. Il Presidente espone le principali modifiche resesi necessarie, ponendo attenzione in particolare alla necessità di costituire un Libro degli associati (ordinari, benemeriti e sostenitori), da tenere regolarmente aggiornato.

2. votazione di approvazione e ratifica operato Presidente per inoltro definitivo dello Statuto alla Regione Liguria

Il direttivo ratifica all'unanimità l'operato del Presidente, approva la nuova versione dello Statuto, e dunque conferisce mandato al Presidente di inviare la nuova versione dello Statuto agli uffici competenti di Regione Liguria.

3. Varie e eventuali

i) Il direttore Pietro Vaghi espone la situazione relativa al pagamento delle quote associative (recupero crediti). La gestione della cassa non presenta criticità. Ricorda, inoltre, che è stato recentemente consegnato il nuovo divano in sostituzione di quello esistente, grazie alla generosità di alcune donazioni ricevute.

ii) Al fine di regolarizzare la nostra posizione con RUPE, per le vie brevi ci è stato comunicato da Rupe (Gerolamo Albertazzi) che ci saranno abbuonate due rate di affitto, in ragione della criticità connesse allo sviluppo della pandemia (con particolare riferimento all'anno 2020). Il Club ha effettuato il pagamento a Rupe spa, a metà dicembre, di tre fatture relative ad altrettanti trimestri 2021. Siamo in attesa dell'ufficializzazione di tale abbuono mediante comunicazione scritta, abbuono che riguarderà, a livello di competenza contabile, l'ultimo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022. Il Direttivo esprime soddisfazione per l'abbuono concesso da Rupe, ringraziando altresì il CdA della società per la sensibilità dimostrata nei confronti delle attività del Club.

iii) Il direttore espone al Direttivo come si stia valutando la possibilità di spostare il conto corrente bancario presso un'altra banca, al fine di ridurre le spese (attualmente in Carige pari a circa 500 euro all'anno). Si sta valutando l'opzione Fineco.

iv) Il Direttore espone la situazione in relazione alla gestione della contabilità per l'anno 2021. E' iniziato il passaggio di consegne con il nuovo commercialista. Resta da capire se la formalizzazione avverrà già in relazione alla redazione del bilancio 2021 ovvero per l'esercizio 2022.

v) Il Direttore ricorda che sta andando avanti il processo di ristrutturazione dell'oratorio. I lavori hanno carattere straordinario e saranno a carico di Rupe. Questo consentirà di migliorare il decoro e funzionalità dell'oratorio, ampliando lo spazio a disposizione.

vi) Nuovi "volti" al Club. Il Direttore espone la situazione sulle attività dei ragazzi, che nonostante il protrarsi della pandemia mostrano alcuni segnali positivi, con alcuni nuovi bambini/ragazzi frequentanti, specialmente tra le elementari.

Non essendovi altri argomenti di cui discutere, Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21,50.

Il Segretario

Francesco Parola

Francesco Parola

Il Presidente

Roberto Soggiu

Roberto Soggiu

Roberto Soggiu

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

Atto n. 15.02.22 al n° 336 2^{es} 3

Col pagamento di € 200,00

L'ASSISTENTE
(Gratia NICORA)



STATUTO "APS CLUB GRANDANGOLO"

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

art. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< APS CLUB GRANDANGOLO >>

o, in forma abbreviata, "Grandangolo".

art. 2

L'associazione ha sede a Genova, in via Zara civico 33.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

art. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono di seguito meglio individuate e precisate, tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'attività dell'associazione in particolare intende contribuire al riconoscimento del ruolo essenziale della famiglia quale base della società e alla formazione dei giovani a partire dagli 8 anni al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata personalità che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale e civile, in particolare attraverso lo svolgimento e la promozione di iniziative sportive, assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche ed artistiche anche a favore della famiglia.

L'Associazione è apartitica, e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore dei giovani a partire dagli 8 anni e

delle loro famiglie, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed in particolare si prefigge di realizzare le seguenti attività:

- promuovere e svolgere per i giovani attività, esperienze ed iniziative nell'ambito della gestione del tempo extrascolastico ed extrafamiliare in appoggio all'azione educativa della famiglia mediante la creazione e la fruizione di un idoneo ambiente formativo;

- organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, sociali, sportive e con finalità ambientali sia in ambienti pubblici, sia privati; in particolare svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze ed i problemi dei giovani

- istituire centri estivi e invernali con finalità educative, culturali, ricreative, turistiche, sportive e del tempo libero e con finalità di educazione al rispetto dell'ambiente e della sua salvaguardia, anche gestendo palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati

- aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali

- organizzare e promuovere convegni, congressi, corsi di aggiornamento, tavole rotonde, fiere, meeting, iniziative di vo-

lontariato, viaggi e campi di lavoro, corsi di insegnamento a completo sussidio di quelli scolastici, incontri anche di ambito seminariale, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;

- curare la pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, con esclusione della stampa quotidiana, connessi all'attività promossa;

- svolgere e promuovere attività di ricerca, documentazione, informazione e sperimentazione concernente gli ambiti culturali, sportivi, ambientali e sociali, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani all'università, al lavoro, alla cultura, alla scienza, all'arte e allo sport;

- svolgere e promuovere iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche ed artistiche anche a favore della famiglia, della scuola e di altri operatori nell'ambito dell'educazione;

- erogare borse di studio, premi, ecc. a studenti particolarmente meritevoli o in condizioni di reddito disagiate e di finanziare la partecipazione di studenti a corsi di studio e ad attività educative.

L'Associazione può svolgere dette attività ed iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, società od organizzazioni italiane, di altri Paesi o internazio-

nali aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione collabora con le pubbliche amministrazioni, gli enti no profit e le imprese.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (eventi pubblici, eventi di carattere promozionale, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di utilità sociale enunciati.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Liguria.

art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.

TITOLO II: ASSOCIATI

art. 5

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro (persone fisiche maggiori di età) che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione del presente Statuto e di accettarlo incondizionatamente.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

La delibera di ammissione viene annotata a cura del Segretario nel libro degli Associati.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivata e comunicata entro sessanta

giorni dall'assunzione a cura del Consiglio Direttivo all'interessato, il quale può chiedere nel termine di sessanta giorni dalla detta comunicazione all'Assemblea che si pronunci sulla validità di tale rigetto. La deliberazione sulla domanda non accolta sarà messa all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea degli Associati.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Agli aspiranti associati sono richiesti inoltre: l'accettazione, oltre che dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, delle delibere degli Organi sociali; l'assenza di pendenze penali; il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza. Non possono essere accettate, invece, le richieste d'iscrizione di persone che: appartengano ad organizzazioni i cui scopi contrastano con quelli dell'Associazione; abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dell'Associazione.

Vi sono tre categorie di Associati:

Ordinari (coloro che versano la quota associativa annualmente

stabilita dal Consiglio Direttivo nonché la quota annuale di partecipazione in funzione delle attività promosse a cui l'Associato aderisce);

Sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

Benemeriti (persone nominate su proposta del presidente approvata e ratificata dall'assemblea dei soci per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli Associati (Ordinari - Sostenitori - Benemeriti) hanno diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di visionare ed esaminare i libri sociali

facendone richiesta scritta al Segretario dell'Associazione

che ne cura la conservazione e di essere rimborsati per le

spese effettivamente sostenute, nello svolgimento

dell'attività prestata, autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati (Ordinari - Sostenitori - Benemeriti) de-

vonno versare nei termini la quota Sociale nonché la quota di

partecipazione in funzione delle attività promosse a cui

L'Associato aderisce e rispettare il presente Statuto e

L'eventuale Regolamento interno.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore

della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusi-

vamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qual-

siasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita

in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volon-

tari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamen-

te sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i

limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo for-

fetario.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limi-

ti previsti dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

art. 7 (Recesso ed esclusione dell'Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, per recesso e per esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire per morosità nel pagamento della quota per oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali della stessa, o per grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento eventuale. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dagli Associati stessi. La decisione del Consiglio Direttivo, può essere appellata entro 30 gg. dall'avvenuta comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO

art. 8

L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con mezzi finanziari provenienti dalle contribuzioni dei propri Associati, da donazioni, da eredità sia di Associati che di terzi, dal proprio patrimonio; dagli eventuali proventi delle proprie iniziative e da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000 e dalla Legge Regionale 30/2004 e successive modifiche.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione relativa ai contributi ricevuti, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

art. 9

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello Statuto.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto finanziario) a condizione che sia rispettato il limite indicato dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e viceversa il bilancio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) qualora detto limite risulti superato.

Il bilancio annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, entro 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale

le ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e da esso devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione nel corso dell'esercizio.

Il bilancio sarà redatto nel rispetto dei modelli predisposti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio dovrà essere depositato presso il R.U.N.T.S..

Il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Sociale sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, sempre che l'Assemblea non intenda affidare all'Organo di Controllo anche il controllo contabile qualora

almeno un componente dell'Organo di Controllo sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. Qualora l'Organo di Controllo eserciti funzioni di revisore, tutti i suoi componenti devono essere iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

art. 11

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione, o in alternativa mediante invio di lettera di convocazione nonché mediante fax o posta elettronica che dia certezza di ricezione da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione per l'approvazione del bilancio dell'associazione; essa inoltre convocata a richiesta di alme-

no un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

art. 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, scissione e fusione dell'associazione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio maggiorenne nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

art. 13

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano o per appello nominale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale
- b) l'elezione triennale dei membri del Consiglio Direttivo
- c) l'elezione del Presidente dell'Associazione

- d) la nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- e) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente
- f) l'approvazione annuale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente
- g) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

art. 15

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione
- b) sullo scioglimento dell'Associazione
- c) sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo in caso di gestione pregiudizievole per i fini dell'Associazione

art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri da cinque fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota so-

ziale.

I componenti del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. con le modalità indicate al sesto comma dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017 indicando a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Segretario.

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo indice una nuova assemblea per la sostituzione dell'intero Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Non è ammessa delega.

art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di or-

dinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo
- c) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione;
- d) redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto
- e) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche e le quote di iscrizione ai singoli corsi
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento
- g) redigere il rendiconto economico
- h) istituire eventuali sezioni in altre città
- i) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe
- j) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente
- l) delibera gli eventuali compensi ad alcuni associati o terzi, non escluso per i terzi il rapporto di assunzione a tempo

determinato o indeterminato

m) delibera sulla nomina dei Direttori dei singoli Centri educativi ed Iniziative educative.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega ed è altresì autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.

art. 18

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta altresì al vice presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, oltre che al Consigliere o Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa, redige il verbale dell'assemblea, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati e del libro dei verbali delle Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Presidente e coordina l'attività dell'associazione.

art. 19 (Organo di controllo e revisione legale)

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 nonché quando lo ritenga opportuno, l'Associazione con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o collegiale e, in tale ipotesi, composto da 3 (tre) membri, per vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sull'osservanza delle finalità dell'ente in conformità agli obblighi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Esso esercita altresì il controllo contabile nelle ipotesi previste dalla legge e qualora almeno un componente sia Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Assemblea dell'Associazione potrà tuttavia in tali ipotesi provvedere

alla nomina di un Revisore Legale dei Conti cui attribuire il controllo contabile.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO V: SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

art. 20

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

art. 21

Eventuali controversie in merito all'interpretazione del presente Statuto sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Eventuali controversie o reclami tra gli Associati e i suoi Organi Sociali saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, a formale delibera di tre Proviviri, da nominare da parte del Consiglio Direttivo di volta in volta, che delibereranno a maggioranza secondo equità e senza formalità

di procedura.

art. 22

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

art. 23

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Roberto Cefi